

Il pdl elaborato dalla Commissione Rordorf è in parlamento, ma il testo è condiviso dai giuristi

Crisi d'impresa, procedure più rapide per la continuità

Pagine a cura
di **FEDERICO UNNIA**



Riccardo Agostinelli

Crisi d'azienda, la tempestività è tutto. La tempistica nella segnalazione della crisi e la celerità della procedura possono infatti tradursi anche in un vantaggio economico. Solo il Tribunale di Milano gestisce cause che attengono a una massa debitoria stimata di 25 miliardi di euro, di cui 17 riferibili al periodo 2010-2015. Chiaro, quindi, che una procedura tempestiva potrebbe trattare debiti in una fase ancora non del tutto compromessa. Su questo la commissione Rordorf è stata categorica.

Il giudizio d'insieme sul lavoro della Commissione ministeriale per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, da parte dell'avvocatura, è più che positivo, con al centro l'obiettivo di salvaguardare l'impresa e pensare ad ogni soluzione per assicurarne la continuità dell'impresa.

Secondo **Riccardo Agostinelli**, socio di **Gattai Minoli Agostinelli & Partners**, «la commissione ha creato le basi per una revisione radicale della materia con l'obiettivo di

disciplinare, in modo coerente ed unitario, tutto il fenomeno dell'insolvenza. Il disegno di legge «3671-bis-A» pare coerente con le linee guida della commissione. Certo, occorrerà attendere il risultato finale del dibattito parlamentare prima di capire la portata concreta della riforma. Fra i pregi, segnalo l'eliminazione di importanti aree di incertezza del diritto, il favore per la continuità aziendale - considerando la liquidazione solo come extrema ratio - l'introduzione di strumenti per l'emersione veloce della crisi, la semplificazione delle regole processuali e la revisione della disciplina dei privilegi. Sono previsti strumenti per gestire situazioni di inerzia; tuttavia, non siamo forse arrivati a neutralizzare del tutto i soggetti il cui investimento ha perso valore e che quindi sono privi di un reale interesse economico per interagire con il procedimento. Questa è forse la principale carenza».



Luciana Cipolla

Per **Luciana Cipolla**, partner di **La Scala Studio Legale**, «è positivo il tentativo di mettere in sicurezza un'azienda o un gruppo in crisi, con l'introduzione di una sorta di fase preventiva di allerta che permetta di gestire la crisi in

tempi tali da consentirne il rilancio sul mercato, con l'ap-

plicazione anche di misure premiali. Bene la semplificazione delle regole processuali, con la riduzione delle incertezze interpretative e la facilitazione all'accesso ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti. In questo modo i creditori dovrebbero poter

confidare in un migliore e più tempestivo soddisfacimento dei propri crediti».

Per **Salvatore Sanzo** name partner di **Sanzo e Associati Studio legale**, «l'impatto principale sarà la necessità di attrezzarsi con la massima velocità per applicare, in situazioni che sono quasi sempre di emergenza, nuove regole che spesso

sono assoggettate a interpretazioni significativamente differenti da un Foro all'altro, con il costante rischio di incorrere in errori, a volte anche solo formali, che possono pregiudicare significativamente gli interessi ed i diritti dei propri assistiti. Un vantaggio la possibilità di sfruttare nuove

opportunità operative, cui si accompagna sempre una significativa crescita professionale». Una riforma, aggiunge Sanzo, che mette al centro i creditori. «Dovrebbe loro garantire una razionalizzazione del sistema, un'anticipazione dell'emersione della crisi, un maggior coinvolgimento nella gestione della crisi. Penso soprattutto al riconoscimento della legittimazione

alla formulazione di proposte di concordato preventivo laddove il tribunale abbia riconosciuto l'esistenza dell'insolvenza del debitore, oltre che la maggiore difficoltà per il debitore nell'utilizzo degli strumenti normativi destinati alla soluzione della crisi d'impresa alternativi al fallimento».

Secondo **Giuseppe Primiceri**, dello **Studio Legale Cappa e Associati**, premesso un giudizio nell'insieme più che positivo del lavoro svolto dalla



Luisa Melara

commissione Rordorf, «il punto debole è uno solo ed è costituito dalla eccessiva fiducia riposta nell'efficacia degli strumenti negoziali previsti per la risoluzione delle crisi d'impresa, in conformità peraltro alle indicazioni della Ue, contenute nella Raccomandazione 2014/135 e nel Regolamento 2015/848. Spero di sbagliarmi, ma non sono certo che tali strumenti, quand'anche tempestivamente attivati, per gli importi in gioco, la pluralità di soggetti chiamati a sedersi al tavolo negoziale, i variegati interessi e posizioni di questi ultimi, consentiranno di raggiungere quei risultati che la Commissione si attende, al punto da aver configurato la liquidazione giudiziale come una procedura alternativa e subordinata a quella di ristrutturazione. Il tempo dirà se sono stato eccessivamente pessimista».

Per **Maurizio Orlando**, fondatore dello **Studio Legale Orlando**, un possibile difetto della riforma è costituito «Dall'attribuzione di un particolare rilievo «ai creditori pubblici qualificati,

tra cui l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte» potrebbe rischiare di indurre l'imprenditore a preoccuparsi esclusivamente delle posizioni creditorie riconducibili a questi ultimi, trascurando i restanti creditori. È però vero che sino ad oggi è accaduto esattamente il contrario e l'imprenditore in crisi si è spesso finanziato non versando le imposte».

Secondo **Luisa Melara**, of counsel di **Carnelutti Studio Legale Associato**, «ciò che sicuramente manca nei principi di legge delega è la revisione organica della disciplina penale rispetto ai nuovi assetti. Il mancato coordinamento della disciplina penale della legge del 1942 ha in realtà contribuito a scoraggiare l'imprenditore dall'ingresso anticipato in procedura. La riforma organica rappresenterà per gli avvocati una nuova sfida che sollecita innanzitutto a investire nella formazione e nell'accrescimen-

to di competenze sempre più adeguate alle complessità normative che, oggi più che mai, impongono un approccio interdisciplinare. Il resto lo si vedrà strada facendo».

Francesco Santi di **Quadrigo Legal** si focalizza sui creditori, sottolineando che «il problema che affligge da anni gli operatori economici nel no-



Bruno Cova

stro paese è quello della realizzazione effettiva del credito. I lavori della Commissione Rordorf hanno posto le basi per favorire il ceto creditorio che potrà beneficiare di notevoli semplifica-

zioni ed abolizioni di normative divenute obsolete. Si tratta di un tema che si allarga fino a considerare la revisione della disciplina dei privilegi, delle garanzie. Notevoli sono i progressi che si avvertono nella rivisitazione della normativa sul concordato preventivo, strumento che deve essere sempre più funzionale nell'ambito delle procedure concorsuali in genere».

Sulla medesima lunghezza d'onda **Alessandra Giovetti**, equity partner diritto fallimentare di **Pedersoli**, secondo la quale «i creditori potranno beneficiare del contenimento dei costi che nelle procedure concordatarie liquidatorie rischiano di erodere le risorse disponibili per il ripagamento degli stessi. La reintroduzione della doppia maggioranza (maggioranza per teste e non solo quella per entità del credito) nel concordato in genere consentirà ai creditori, anche piccoli, di non dover subire decisioni di fatto assunte dai soli cd. creditori forti (normalmente banche e principali fornitori). Per il resto non mi pare che i creditori avranno particolari benefici da un'ennesima riforma della legge fallimentare che ha visto una moltitudine di interventi e che forse avrebbe necessità di una razionalizzazione degli istituti



Antonio Tavella

esistenti e non di una nuova disciplina».

Pragmaticamente, **Bruno Cova**, chair dell'Ufficio di Milano di **Paul Hastings** commenta: «È positiva la preferenza per la risoluzione delle crisi con strumenti che consentano la continuità aziendale e la

creazione di un albo dei professionisti che si occupano di procedure concorsuali. Penso sia persa una buona occasione per unificare le procedure di insolvenza, eliminando l'amministrazione straordinaria, che solo raramente ha dato buona prova di sé, e si è spesso rilevata penalizzante per i creditori. Inoltre in alcuni passaggi l'articolato del disegno

di legge delega è eccessivamente vago, e lascia al governo una discrezionalità molto ampia».

Per **Antonio Tavella**, responsabile Business unit Restructuring di **Chiomenti**, «la nuova disciplina imporrà una attenzione e analisi sempre maggiore dei primi «sintomi» della crisi di impresa. Sicuramente interessante sarà comprendere in che termini sarà effettivamente attuata la regolamentazione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi. Ulteriori garanzie dovrebbero discendere all'attuazione del



**Luigi Arturo
Bianchi**

sistema delle c.d. procedure di allerta. Degne di menzione sono le previsioni volte a disciplinare il diritto di voto ai creditori con diritto di prelazione il cui pagamento sia dilazionato ed ai creditori soddisfatti con utilità

diverse dal denaro. Una migliore soddisfazione dei creditori dovrebbe potersi attendere in considerazione del fatto che il disegno di legge dà priorità alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'ideale soluzione alternativa».

Secondo **Luigi Arturo Bianchi**, professore ordinario di diritto commerciale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano e name partner di **Gatti Pavesi Bianchi**: «Tra i pregi vi è l'intento di snellire, sia sotto il profilo del numero degli istituti giuridici sia sotto il profilo delle tempistiche di esecuzione,

anche attraverso una redistribuzione parziale delle competenze giurisdizionali (con attribuzione di competenze specifiche al Tribunale delle Imprese), l'intero impianto delle procedure concorsuali, distinguendo le ipotesi patologiche in senso stretto, da quelle relative alle situazioni di



Tiziana Del Prete

crisi transitorie e reversibili, che verranno trattate con accordi stragiudiziali o accordi sottoposti all'esame del competente Tribunale o veri e propri procedimenti concordatari in continuità, prediligendo la conservazione dei valori e della continuità nell'interesse di tutti gli stakeholder. Dovrebbero essere inte-

gralmente rivisitate le c.d. procedure di allerta che, così come ipotizzate, non costituiscono indici preventivi in senso stretto, ma costituiscono soltanto l'evidenza che l'azienda si trova già in una situazione di crisi in alcuni casi irreversibile.

A mio avviso, il lavoro della Commissione avrebbe dovuto concentrarsi sull'esigenza di tradurre in termini concreti il concetto di prevenzione, che nell'attività aziendale può consistere soltanto nell'attività di pianificazione, programmazione, aggiornamento e monitoraggio costante del business plan da parte del management e dei consulenti dell'azienda».

Per **Tiziana Del Prete**, partner di **Grimaldi Studio Legale**, «la bontà dell'input riformatore si coglie soprattutto con riguardo ai benefici astrattamente configurabili in capo al ceto creditorio. In effetti, l'anticipazione dell'emersione della crisi d'impresa, unitamente all'impiego delle nuove tecnologie nell'attività di liquidazione dell'attivo, potrebbe verosimilmente tradursi in un auspicabile innalzamento delle percentuali di soddisfacimento dei creditori travolti dalla crisi».

Secondo **Furio Samela**, socio del dipartimento di banking & finance e responsabile del Team di shipping finance di **Watson Farley & Williams** «sui tempi e certezza del recupero crediti molto dipende dalle misure che il Governo intenderà adottare per attuare le corrispondenti direttive contenute nella legge di delega. Tra gli interventi suggeriti da tale legge, è interessante menzionare l'eliminazione della figura dell'attestatore (con conseguente riduzione dei costi derivanti dal relativo compenso, peraltro di natura prededucibile) cui verrebbe demandata unicamente la funzione di verifica della veridicità dei dati aziendali. Al fine di realizzare un'effettiva par condicio cre-

ditorum, l'articolo 10 del disegno di legge prevede la riduzione o comunque la limitazione di taluni privilegi legali».

Cristina Biglia, socio dello studio **Mercanti Dorio e Associati**, punta l'indice sul ruolo che avranno gli avvocati specialisti in questa materia. «Dovrà essere ancora più proiettata verso la salvaguardia dei valori di un'impresa in difficoltà. La creazione di apposite procedure di allerta costituisce la base fertile per il consulente legale che voglia portare avanti i negoziati in vista del raggiungimento dell'accordo con i creditori,

o con alcuni di essi. Risulta evidente come il successo di tali procedure dipenderà soprattutto dalla capacità degli avvocati di sensibilizzare gli imprenditori ad avvalersene tempestivamente».

Infine, per **Daniele Franzini** dello **Studio Previti** «degnata di nota è la figura del giudice specializzato introdotta nel dl. La Commissione Rordorf ha optato per l'ipotesi che vede la concentrazione delle procedure di maggiori dimensioni presso i tribunali delle imprese, lasciando ai tribunali oggi esistenti, secondo i normali criteri di competenza, le

procedure di sovraindebitamento, con la trattazione delle rimanenti procedure tra un numero ridotto di tribunali, dotati di una pianta organica adeguata. Molto importante, ai fini degli accordi di ristrutturazione, è la eliminazione o la riduzione della soglia del 60% dei crediti a patto che sia attestata l'idoneità dell'accordo alla soddisfazione integrale e tempestiva dei creditori estranei alla trattativa, salvo che il debitore intenda chiedere misure protettive quali la sospensione delle azioni esecutive o cautelari durante le trattative».

Un occhio di riguardo è ora rivolto ai creditori

GLI ASPETTI TRIBUTARI

Il campanello d'allarme suona dal fisco

«L'introduzione di campanelli di allarme dello stato di crisi, quali i poteri/doveri di segnalazione da parte degli organi di controllo societari, del revisore, dei creditori qualificati, come l'Agenzia delle Entrate, sono assolutamente benvenuti, anzi attesi, dal nostro sistema normativo, ma la corretta utilizzazione degli stessi rimarrà sempre uno dei driver principali al successo della riforma organica delle procedure concorsuali» spiega **Giuseppe Carteni**, partner law di **Bdo Italia**. «Una serie di recenti modifiche normative ha, oggettivamente, accelerato l'effettivo recupero del credito ma, sul punto, si gioca una partita davvero determinante nel



Giuseppe Carteni

nostro sistema. Oggi c'è una macro massa di npl (non performing loan) che sono potenzialmente appetibili a una varietà di potenziali acquirenti (istituzionali, privati ed esteri), ma il limite alla loro vendibilità non è la quota di stralcio in sede di acquisto, ma il loro realizzo. Lavoriamo, anche su questi aspetti, con una delle principali banche italiane, e quello di cui, sul campo, ci siamo accorti, è che i vari modellini finanziari utilizzati per la valorizzazione degli npl hanno sempre

una variabile non definibile, quella dell'aspetto finanziario, quando si può presumibilmente collocare temporalmente l'incasso del flusso «credito».

Per **Giovanni Mercanti**, socio di **Mercanti Dorio e**

Associati, «gli interventi in materia fiscale rispondono all'esigenza di consentire un tempestivo ricorso alle procedure, correggendo la tendenza ad accedervi quando oramai la situazione è definitivamente compromessa; inoltre accelerare la procedura e della rapida chiusura delle procedure di composizione concordata della crisi. Viene infatti disegnato un meccanismo di allerta - l'Agenzia, quale creditore pubblico qualificato, segnala un presumibile indice di crisi, e un incentivo premiante, l'accesso tempestivo da parte del debitore consente la riduzione di sanzioni e interessi correlati ai debiti fiscali. Il meccanismo di allerta dovrebbe



Giovanni Mercanti

consentire anche di ridurre l'esposizione e consentire, nel caso, un rapida insinuazione dell'Erario».

Secondo **Roberta Zorloni**, presidente dell'Associazione Concorsualisti Milano, «la Commissione Rordorf ha profondamente messo mano alla legge fallimentare analizzando le distorsioni presenti nell'ambito della crisi d'impresa e facendo tesoro della giurisprudenza cre-

ata in questi anni che, con buon senso, ha cercato di riequilibrare il siste-



Roberta Zorloni


ma «crisi» interpretando lo spirito del legislatore nei vari interventi normativi. Ora si attende il testo definitivo e ci si auspica che, nei vari iter legislativi, non vengano apportate modifiche che possano indebolire l'apparato della nuova normativa ma anzi, nel disciplinarle, le procedure di allerta vengano rafforzate con un sistema efficace di controllo che, pur non minandone l'efficienza, sia

garanzia degli interessi di tutte le parti in gioco».

DAI TRIBUNALI ITALIANI

Occorreva un riordino dopo 12 interventi in 10 anni

«**L'**impostazione della riforma Rordorf è condivisibile sia nella volontà di perseguire l'emersione anticipata della crisi attraverso le misure di allerta, sia in quella di unificare le procedure, determinando un unico ambito processuale semplificato ma garantito dal contraddittorio, in cui si possa fare la scelta tra concordato in continuità, concordato liquidatorio, accordo di ristrutturazione o liquidazione giudiziale, inoltre molte scelte tecniche sono state mediate per risolvere realmente i problemi applicativi esistenti più gravi», spiega **Alida Paluchowski**, presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano. «La prassi del Tribunale fallimentare è stata modificata negli ultimi dieci anni almeno 12 volte, da vari interventi legislativi; quello che si profila ora, però, se la legge sarà approvata anche dal Senato, avrà, una rilevanza epocale perché prevede una condivisibile riorganizzazione della trattazione della materia concorsuale su basi maggiormente specialistiche, lasciando però ai piccoli tribunali solo la trattazione dei nuovi sovraindebitamen-



Alida Paluchowski

ti, molto meno selettivi di quelli attuali, ai tribunali medi e grandi la trattazione dei fallimenti, riservando le amministrazioni straordinarie e le grandi imprese in generale ai soli tribunali grandi e specializzati, cioè quelli ove è territorialmente prevista la sezione imprese. Ciò comporterà una modificazione non solo del Tribunale e delle sue modalità di funzionamento, che necessiterà di più elementi sia giudici che personale di sostegno (allo stato a Milano manca oltre il 35% del personale in pianta organica) ma si esplicherà anche sul foro, in quanto alcune materie e procedure finiranno per essere trattate di prevalenza solo in certe città, determinando una migrazione anche degli avvocati, dei curatori e degli ausiliari del giudice. Nel complesso perciò le modifiche andranno pensate e calibrate con attenzione a tutti gli effetti che possono produrre», conclude.

Secondo **Luciano Panzani**, presi-



Luciano Panzani

dente della Corte di appello di Roma, «la riforma prevede una revisione della competenza. I primi 20-40 tribunali, dipenderà dal legislatore delegato dato che ne abbiamo 136, scelti tra quelli che hanno maggiori flussi in questa materia, tratteranno la maggior parte degli affari. Gli altri provvederanno soltanto sulle insolvenze individuali del sovraindebitamento. Sarà compito del legislatore delegato dettare norme chiare che evitino problemi interpretativi ed agevolino il lavoro dei giudici e dei professionisti. Le grandi sezioni fallimentari (Roma, Milano, Napoli ecc.) avranno il compito, come sempre, di dare indicazioni persuasive che orientino le prassi. I giudici si conoscono tra loro e si incontrano periodicamente. È dunque possibile che si formino prassi condivise. Va aggiunto che la riforma oltre che i creditori aiuta l'Italia. Una legge fallimentare moderna ci porta avanti nella graduatoria di Doing Business redatta ogni anno dalla Worldbank e ci rende più attraenti per gli investimenti dall'estero. Non basta, ma serve».

